

Statuto del granducato di Toscana (1848)

NOI LEOPOLDO II EC. EC.

Dal giorno in cui piacque alla Divina Provvidenza che Noi fossimo chiamati a governare uno Stato distinto per tanta civiltà, e illustrato da tante glorie, la concordia non mai smentita e la fiducia che in Noi posero i Nostri amatissimi popoli formarono sempre la gioia del Nostro cuore e la felicità della comune patria.

Intesi Noi a promuovere ogni prosperità dello Stato per via di quelle riforme economiche e civili alle quali attendemmo con zelo indefesso per tutto il corso del governo nostro, il Cielo benedisse le nostre cure in tal modo che ne fosse dato di giungere a questo per noi faustissimo giorno, senza che alcuna perturbazione togliendo la possibilità di operare il bene pubblico, rendesse necessario il ricorrere alla istituzione di nuove forme politiche.

Alle quali ora muove l'animo nostro il desiderio di adempiere con ferma, costante, e deliberata volontà quel proposito che fu da noi annunziato precedentemente ai nostri sudditi amatissimi, e di procurare ad essi, ora che il tempo ne è giunto, quella maggiore ampiezza di vita civile e politica alla quale è chiamata l'Italia, in questa solenne inaugurazione del nazionale risorgimento.

Né tale pensiero sorge nuovo nel petto nostro, siccome non fu ignoto a quello del padre nostro e dell'avo, dei quali il governo ebbe gloria dal procedere sempre coi tempi o antivenirli: né le istituzioni novelle che a noi piace il concedere tali sono, che non si conformino alle abitudini di tutta la vita nostra o alle tradizioni della Toscana, cultrice antica di ogni sapere.

Il compiuto sistema di governo rappresentativo che noi veniamo in questo giorno a fondare, è prova della fiducia da Noi posta nel senno e nella compiuta maturità dei Popoli Nostri a dividere con Noi il peso di quei doveri, dei quali possiamo con intiera sicurezza confidare che sia tanto vivo il sentimento nel cuore de' nostri popoli, quanto è e fu sempre nella coscienza del loro principe e padre.

Questo preghiamo da Dio, rafforzando la preghiera nostra di quella benedizione che il Pontefice della Cristianità, spandeva poc'anzi sull'Italia tutta, e nella fiducia del Nostro voto promulghiamo il seguente statuto fondamentale, col quale veniamo a dare nuova forma al governo dello Stato ed a formare la sorte della diletta nostra Toscana.

TITOLO I
DIRITTO PUBBLICO DEI TOSCANI

Art. 1 – La religione cattolica, apostolica e romana è la sola dello Stato.

Gli altri culti ora esistenti sono permessi conformemente alle leggi.

Art. 2 – I Toscani, qualunque sia il culto che esercitano, sono tutti eguali al cospetto della legge, contribuiscono indistintamente agli aggravi dello Stato in proporzione degli averi, e sono tutti egualmente ammissibili agli impieghi civili e militari.

Art. 3 – Niuno impedimento alla libertà personale può essere posto, se non nei casi e colle forme prescritte dalla legge.

Art. 4 – Nessuno potrà essere chiamato ad altro foro, che a quello espressamente determinato dalla legge. Non potranno perciò esistere Commissioni o Tribunali straordinari sotto qualsivoglia denominazione o per qualunque titolo.

Art. 5 – La stampa è libera, ma soggetta ad una legge repressiva.

Le opere per altro che trattano ex professo di materie religiose saranno soggette a censura preventiva.

Art. 6 – La libertà del commercio e dell'industria sono principii fondamentali del diritto economico dello Stato.

Le leggi delle manimorte sono conservate ed estese a tutto il Granducato.

Art. 7 – I principii fondamentali dell'ordinamento Municipale sono mantenuti nella loro piena integrità.

Art. 8 – Tutte le proprietà sono inviolabili, salvo il caso di espropriazione per causa di utilità pubblica comprovata legalmente, e previa indennità.

Art. 9 – Anche la proprietà, letteraria è mantenuta e guarentita.

Art. 10 – La Guardia civica è mantenuta istituzione dello Stato a norma della legge organica.

TITOLO II

PRINCIPII FONDAMENTALI DEL GOVERNO TOSCANO

Art. 11 – Le leggi dell'arruolamento militare sono obbligatorie per tutti i cittadini.

Art. 12 – La persona del Granduca è inviolabile e sacra.

Art. 13 – Al solo Granduca appartiene il potere esecutivo: Egli è il capo supremo dello Stato. Egli comanda tutte le forze di terra e di mare, dichiara la guerra, fa i trattati di pace, di alleanza e di commercio; nomina a tutti gli impieghi giudiziarii, governativi, amministrativi e militari; mantiene col mezzo de' suoi rappresentanti le relazioni colle potenze estere, e provvede con Motuproprii e Regolamenti alla esecuzione delle leggi, senza mai sospenderle o dispensare dall'osservanza di esse.

[...]

Art. 17 – Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Granduca e da due Assemblee deliberanti, che sono il Senato, ed il Consiglio generale. Il Granduca può sciogliere il Consiglio generale: convoca il nuovo Consiglio dentro tre mesi.

Art. 18 – La proposta delle leggi appartiene al Granduca, ed a ciascuna delle due assemblee.

Art. 19 – La giustizia deriva dal Granduca, ed è amministrata da giudici ch'egli nomina ed istituisce.

Egli può far grazie e commutar le pene.

[...]

TITOLO III DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Art. 23 – Le due Assemblee legislative si radunano in Firenze ciascun anno.

1. DEL SENATO

Art. 24 – Il Senato è composto di senatori nominati a vita dal Granduca. Il loro ufficio è gratuito. Il loro numero non è limitato. Dovranno essi avere l'età di trent'anni compiuti.

Art. 25 – I Principi Toscani della famiglia regnante giunti all'età di anni 25 compiuti siedono di diritto nel Senato. Danno voto all'età di 25 anni compiuti.

Art. 26 – Il Granduca nomina i senatori tra gli individui compresi nelle seguenti categorie:

Gli Arcivescovi e Vescovi della Toscana, il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio generale e i Deputati al medesimo dopo che vi abbiano risieduto sei anni;

I Presidenti, i Vicepresidenti e i Giudici della Corte di cassazione e delle Corti regie, e i Procuratori e Avvocati generali presso le medesime;

I Professori delle Università toscane;

Le persone che occupano o hanno occupato gradi eminenti nell'ordine governativo e militare;

I grandi proprietari di suolo, ed i principali commercianti, capitalisti ed industriali;

E finalmente coloro che per servigi resi alla patria sieno d'essa benemeriti; o che l'abbian illustrata.

[...]

2. DEL CONSIGLIO GENERALE

Art. 28 – Il Consiglio generale si compone di ottantasei Deputati eletti dai Collegi che saranno determinati per distretto dalla legge elettorale, la quale farà parte integrante del presente Statuto fondamentale.

Art. 29 – L'ufficio dei Deputati è gratuito, salvo una modica indennità che dai Comuni del distretto elettorale venga commessa ai Deputati non residenti nella capitale, e per il solo tempo della sessione.

Art. 30 – Il possesso, la capacità, il commercio, l'industria conferiscono al cittadino toscano il diritto di essere elettore ai termini e coi requisiti della legge elettorale sopra indicata.

Art. 31 – Ogni elettore al Consiglio generale è eleggibile al medesimo,

purché abbia l'età di 50 anni compiuti, e possesso o dimora stabile nel distretto elettorale.

[...]

3. DEI MEMBRI DELLE DUE ASSEMBLEE

Art. 35 – Nessuno dei membri delle due Assemblee durante la sessione, e tre settimane avanti e tre dopo, può essere catturato per debiti; non può essere arrestato o tradotto in giudizio criminale durante la sessione, se non previo l'assenso dell'Assemblea cui fa parte: si eccettua il caso di delitto flagrante.

Art. 36 – I Senatori ed i Deputati sono inviolabili per le opinioni emesse e per i voti dati nelle Assemblee.

[...]

TITOLO V POTERI DELLE DUE ASSEMBLEE

Art. 49 – Il Senato ed il Consiglio generale concorrono insieme col Granduca alla formazione delle leggi, ed all'interpretazione autentica di esse.

Le leggi non hanno autorità, quando non sieno state discusse e votate liberamente da ognuna delle due assemblee.

[...]

Art. 51 – Nessun tributo potrà essere imposto o riscosso, se non consentito dalle due assemblee e sanzionato dal Granduca.

Art. 52 – Saranno presentati alla deliberazione e al voto del Consiglio generale prima che al voto del Senato:

1° Il bilancio *preventivo e consuntivo* d'ogni anno.

2° Le leggi statuenti creazione, liquidazione e pagamento dei debiti dello Stato.

3° Le leggi statuenti accrescimento d'imposta, alienazione di beni e rendite dello Stato.

[...]

TITOLO VI DEI MINISTRI

Art. 60 – I ministri possono essere membri del Senato e del Consiglio generale.

Art. 61 – I ministri, o commissari che ne tengono le veci, hanno libero accesso in ambedue le assemblee, hanno diritto di esservi ascoltati ad ogni richiesta loro: hanno l'obbligo, quando sieno invitati, a dare gli schiarimenti, che all'assemblea sembrassero opportuni.

Art. 62 – Il diritto di accusare i ministri appartiene al Consiglio generale; quello di giudicarli, al Senato. Una legge determinerà i casi delle responsabilità dei ministri, le pene, le forme dell'accusa e del giudizio.

[...]